

Prot. Reg. Uff. 29477

Direzione centrale gestione tributi e monopolio giochi

CRAZY BINGO SRL: decadenza dalla convenzione di concessione n. 252/T2/10/R, in Napoli, alla Via A. Righi n. 30.

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, recante norme relative alla riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali;

Visto il D.P.R. 15 dicembre 2003, n. 385, concernente il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto l'articolo 23 quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 che ha disposto l'incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell'Agenzia delle Dogane;

Visto il Decreto ministeriale 8 novembre 2012 concernente il "trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato incorporata nell'Agenzia delle dogane";

Vista la legge 13 maggio 1999, n. 133, recante disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, recante norme per l'istituzione del gioco del Bingo ai sensi dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Vista la direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000, con la quale l'incarico di controllore centralizzato del gioco del Bingo è stato affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto del Ministro delle finanze del 21 novembre 2000 con il quale è stata approvata la convenzione-tipo per l'affidamento in concessione della gestione del gioco del Bingo;

Vista la convenzione di concessione n. 252/T2/10/R, stipulata in data 17/11/2010, per la gestione del gioco del bingo nella sala sita in Napoli, alla via Augusto Righi n. 30;

Visto che la società Crazy Bingo srl ha presentato a garanzia dell'adempimento dei propri obblighi - ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, del D.M. 31 gennaio 2000, n. 29 - polizza fideiussoria dell'importo di 516,456,90, rilasciata, "a prima richiesta" dalla società Hill Insurance Company LTD;

Vista la nota del 16 aprile 2013, prot. 2013/18611/giochi/BNG (ricevuta il 22 aprile 2013), con la quale - a seguito del comunicato stampa del 19 marzo 2013, l'IVASS ha reso noto che l'autorità di vigilanza di Gibilterra ha disposto la messa in liquidazione della Hill Insurance Company LTD – la scrivente Agenzia ha chiesto la sostituzione, entro trenta giorni, della polizza in parola;

Vista la nota del 24 giugno 2013, prot. 2013/9059/giochi/BNG (ricevuta il 2 luglio 2013) con la quale questa Agenzia ha comunicato alla Crazy Bingo srl, ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'avvio del procedimento di decadenza dalla concessione per la mancata sostituzione della polizza fideiussoria, elemento essenziale alla prosecuzione del rapporto convenzionale;

Viste le note del 4 luglio 2013 e del 5 settembre 2013 con le quali la Crazy Bingo srl ha chiesto una proroga rispettivamente *“di giorni 30 giorni a partire dal ricevimento della presente comunicazione per adempiere alla Vs richiesta”* ed una ulteriore proroga di 60 giorni per il deposito della nuova fidejussione facendo richiesta di sospensione del procedimento di revoca;

Viste le note del 24 luglio 2013, prot. 2013/14195/giochi/BNG e del 12 settembre 2013, prot. 2013/21886/giochi/BNG con le quali questa Agenzia ha accolto le richieste di proroga del termine per la consegna della nuova polizza fideiussoria;

Visto che, nonostante il tempo trascorso, la società Crazy Bingo srl non ha prodotto idonea polizza fideiussoria, con nota del 23 gennaio 2014, prot. 5658, questa Agenzia ha concesso ulteriori dieci giorni per la consegna dell'atto richiesto e ha comunicato che, in caso di mancato deposito, sarebbe stato concluso il procedimento di decadenza dalla concessione, avviato con nota del 24 giugno 2014;

Vista la nota anticipata a mezzo e-mail con la quale la società Crazy Bingo srl ha trasmesso una bozza di fidejussione inidonea a garantire gli obblighi convenzionali derivanti dalla gestione della concessione per il gioco del bingo, così come comunicato alla società stessa con nota del 17 febbraio 2014, prot.13836;

Visto, inoltre, che la Crazy Bingo srl non ha mai trasmesso a questa Agenzia i numeri di iscrizione agli Enti Previdenziali Inps e Inail (richiesti con nota del 9 maggio 2013, prot. n. 2013/521/giochi/BNG, ricevuta il 20 maggio 2013) impedendo l'acquisizione diretta del DURC;

Visti l'art. 3, comma 1, del D.M. 31 gennaio 2000, n. 29 e l'art. 13, comma 1, lett. a) della convenzione che prevede *“la decadenza dalla concessione quando vengano meno i requisiti per l'attribuzione della concessione di cui al presente regolamento e al relativo bando di gara”*;

Visti l'art. 3, comma 1, lett. c) del D.M. 31 gennaio 2000, n. 29 e l'art. 13, comma 1, lett. c) delle convenzioni di concessione che comminano la decadenza dalla concessione in caso di accertamento di gravi irregolarità amministrative o del mancato rispetto degli obblighi fiscali;

Visto l'art. 9, comma 1, del D.M. 31 gennaio 2000, n. 29 che impone a ciascun concessionario l'obbligo di prestare all'Amministrazione finanziaria *“cauzione a mezzo di fidejussione bancaria a prima richiesta o polizza assicurativa equivalente, di lire 1 miliardo (pari a € 516.456,89) per ciascuna sala, al fine di garantire l'adempimento dei propri obblighi”*;

Visto che la Crazy Bingo srl non trasmette dal 27 febbraio 2014 i dati di gioco violando così l'art. 11 del regolamento di gioco (approvato con decreto direttoriale 16 novembre 2000 e successive modificazioni ed integrazioni) nonché le disposizioni richiamate anche nella circolare del 26 aprile 2012, prot. 2012/15091/giochi/BNG (pubblicata sul sito istituzionale www.aams.gov.it) relativa all' "Invio telematico dei dati di gioco del Bingo";

Visto che è necessario concludere il procedimento di decadenza dalla concessione n. 252/T2/10/R del 17 novembre 2010, avente scadenza il 25 settembre 2014;

Considerato che il concessionario nel corso dell'anno 2013 ha venduto cartelle per un importo complessivo di € 3.035.076,00, pari ad un incasso medio mensile di € 252.923,00 corrispondente ad un prelievo erariale ed un compenso per il controllore centralizzato del gioco mensili (12%) pari ad € 30.350,76, la anticipata cessazione di 5 mesi dell'attività oggetto di concessione rispetto alla scadenza convenuta (settembre 2014) determina un mancato introito pari ad € **151.754,00** (€ 30.350,00 x 5);

Visti tutti gli atti istruttori;

Considerato che la reiterata violazione della normativa generale e delle clausole convenzionali commesse dalla società Crazy Bingo srl hanno menomato il rapporto fiduciario con l'Amministrazione concedente e hanno fatto venire meno i requisiti di attendibilità, solvibilità e professionalità della società medesima;

Dispone

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 1, del D.M. 31 gennaio 2000, n. 29, dell'art. 9, comma 1, del D.M. 31 gennaio 2000, n. 29 e dell'art. 13, comma 1, della concessione, per i motivi esposti nella presente disposizione nei confronti della Crazy Bingo srl la decadenza dalla convenzione di concessione per il gioco del bingo n.252/T2/10/R, in Napoli, alla Via A. Righi n. 30.

Per i motivi indicati in premessa, questa Agenzia procederà all'incameramento parziale della fidejussione rilasciata dalla Hill Insurance Company LTD richiedendo l'importo € **151.754,00**; laddove tale procedura, a causa della messa in liquidazione della società fidejubente, non producesse effetti, verranno emanati - per l'importo di € **151.754,00**, a titolo di risarcimento del danno - gli atti esecutivi nei confronti della Crazy Bingo srl in qualità di debitore principale per la violazione degli obblighi convenzionali relativamente alla concessione n. 252/T2/10/R, in Napoli, alla Via A. Righi n. 30.

Avverso la presente disposizione, pubblicata sul sito istituzionale www.aams.gov.it ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ammesso ricorso nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente.

ROMA, 04 aprile 2014

IL DIRETTORE
F.to *Roberto FANELLI*